

# IVA sui pedaggi autostradali: è detraibile

di [Vincenzo D'Andò](#)

**Pubblicato il 8 Agosto 2008**

E' detraibile l'IVA sui pedaggi autostradali.

**L'imposta sul valore aggiunto che si applica sui pedaggi autostradali, può essere detratta dai contribuenti che hanno sostenuto tali esborsi.**

Infatti, La Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) ha dovuto adeguare il contesto normativo nazionale riscrivendo integralmente l'art. 19-bis1 D.P.R. n. 633/1972 i cui contenuti sono stati resi conformi ai principi enunciati nell'autorizzazione del Consiglio della UE.

Il riconoscimento del diritto alla detrazione dell'Iva sui pedaggi autostradali, introdotto nel nuovo testo della disposizione, rappresenta un effetto diretto dell'autorizzazione concessa dalla Ue all'Italia alla forfetizzazione della detrazione del tributo afferente le autovetture.

Il pedaggio è stato, pertanto, incluso tra i costi connessi all'impiego del mezzo e, quindi la relativa Iva segue le regole generali di detrazione stabilite dal nuovo art. 19-bis1, del D.P.R. n. 633/1972.

Per conseguenza, [se l'autovettura viene impiegata promiscuamente](#), l'Iva relativa al transito autostradale può essere detratta pure in misura del 40%.

| Novità IVA per i veicoli                |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Nuovo art. 19-bis1 del D.P.R. n. 633/72 | Entrata in vigore |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detrazione forfetaria dell'Iva nella misura del 40% per i veicoli stradali a motore utilizzati promiscuamente                                        | - 28 giugno 2007 (art. 1, comma 264, lett. c)                                                                                                                                             |
| Detrazione integrale dell'Iva per i veicoli stradali a motore utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo | - 28 giugno 2007;<br><br>- per gli acquisti effettuati dal 14 settembre 2006 fino al 27 giugno 2007 la detrazione spetta secondo la quote di effettivo utilizzo professionale del veicolo |
| Detrazione dell'Iva relativa ai pedaggi autostradali nella stessa misura applicata per il veicolo                                                    | - 28 giugno 2007 (art. 1, comma 264, lett. c)                                                                                                                                             |
| Detrazione dell'Iva relativa ai telefoni cellulari secondo la quota di effettivo utilizzo professionale del bene                                     | - dal 1/1/2008                                                                                                                                                                            |

Vincenzo D'Andò

Agosto 2008